



Parabita, 25 Maggio 2018

Prot. 5294/07

Premessa

- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il D. leg.vo n° 50 del 18/05/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive integrazioni e modifiche;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) e in particolare la sezione 4:
- Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati
 - Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati
 - Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati;
- VISTE** le Linee - guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) WP243 adottate dal Gruppo di lavoro, Art. 29, il 13 dicembre 2016 – Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;
- VISTE** le Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 2017);



- VISTO** che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della Protezione Dati «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- RECEPITO** che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della Protezione Dati «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- CONSIDERATO** al fine dell’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), le priorità operative indicate dal Garante privacy:
1. designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, italianizzazione dell’acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39);
 2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons.171);
 3. notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”, art. 33 e 34) nonché la necessità mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;
- VISTO** che l’Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD ed è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGDP;
- CONSIDERATO** che si ritiene necessario esperire preliminarmente una indagine interna per verificare la disponibilità di personale idoneo ad assumere il suddetto incarico;
- VISTO** l’Avviso interno Prot. 5251 del 24 Maggio 2018;
- ADOTTATE** le procedure di selezione del contraente previste dalla normativa vigente;



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. GIANNELLI”
PARABITA – ALEZIO - GALLIPOLI
C.F. 81002570752 0833593021 0833509756
www.iissparabita.it – leis033002@istruzione.it



Contratto di Prestazione d’Opera Occasionale

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, vale ad ogni effetto di legge

Tra

L’I.I.S.S. “E. GIANNELLI” di Parabita, rappresentato dal Prof. Cosimo PREITE, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Parabita il 14.05.1959 e domiciliato per la sua carica presso l’I.I.S.S. “E. GIANNELLI” di Parabita (Lecce), di seguito denominato “committente”,

e

l’Ing. **ROMANO Giovanni Luca** nato a Galatina, il 08/01/1980, Codice Fiscale RMN GNN80A08D 862V, residente in Lecce (LE), Via Maccagnani 20, di seguito denominato “collaboratore”.

Art – 1 Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Incarico

L’I.I.S.S. “E. GIANNELLI” di Parabita conferisce all’Ing. **ROMANO Giovanni Luca**, l’incarico individuale di prestazione d’opera occasionale, per lo svolgimento delle attività in qualità di Esperto Esterno “Responsabile della Protezione dei dati Personali” (data Protection Officer – DPO), per gli adempimenti previsti dal regolamento U.E. 2016/679 e rispondendo alla pianificazione elaborata dall’**I.I.S.S. “E. GIANNELLI” di Parabita**.

Art. 3 –Svolgimento dell’incarico

I compiti del Collaboratore nello svolgimento del proprio incarico saranno:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. GIANNELLI”
PARABITA – ALEZIO - GALLIPOLI
C.F. 81002570752 0833593021 0833509756
www.iissparabita.it – leis033002@istruzione.it



2. verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
6. predisporre e monitorare l’aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all’istituzione del registro. La ricognizione sarà l’occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell’idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l’opportunità dell’introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali (“data breach”, art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale incaricato dell’area amministrativa in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. collaborare con il Dirigente Scolastico, titolare del trattamento, al fine di realizzare nella forma idonea quanto stabilito dall’art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e



- controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”;
10. garantire, anche attraverso opportune verifiche in itinere, l’applicazione costante delle misure minime per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di cui all’art. 34 del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 11. attivare e gestire tutti gli strumenti con lo scopo prevalente di dare attuazione integrale al Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;
 12. supportare il DS e il DSGA nell’adeguamento a quanto stabilito dal regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD, in inglese GDPR, General Data Protection Regulation-Regolamento UE 2016/679);
 13. sovrintendere al funzionamento della rete, comprese le apparecchiature di protezione (firewall, filtri per la posta elettronica, antivirus, ect);
 14. monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza informatica;
 15. effettuare interventi hardware e software sui sistemi operativi e applicativi (comprese operazioni inerenti all’installazione di software aggiuntivi);
 16. predisporre sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici in qualità di “amministratore di sistema”; tali registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste;
 17. gestire, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, il sistema di attribuzione e gestione delle credenziali di accesso agli strumenti informatici;
 18. predisporre e rendere funzionanti le copie di sicurezza (operazioni di backup e recovery dei dati e delle applicazioni) in tempi compatibili con i diritti degli interessati;
 19. gestire le password di amministratore di sistema;



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. GIANNELLI”
PARABITA – ALEZIO - GALLIPOLI
C.F. 81002570752 0833593021 0833509756
www.iissparabita.it – leis033002@istruzione.it



20. informare il titolare del trattamento del mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
21. garantire la funzionalità della Rete sussistente presso l'Ufficio amministrativo e la Presidenza, mediante opportuni e tempestivi interventi in caso di verificarsi di qualsivoglia disfunzionalità, in particolare garantendo la pienezza di funzionalità della Rete presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico;
22. rendere inutilizzabili i dati eventualmente sottratti illecitamente dalla Rete da parte di terzi non autorizzati;
23. collaborare alla gestione delle Reti utilizzate ai fini didattici e adottare tutte le misure a che le stesse sia mantenute al più alto grado di operatività.
24. rispettare il segreto sulle informazioni e sui dati personali di cui viene, anche accidentalmente, a conoscenza nell'esercizio della propria funzione (art. 326 del Codice Penale; tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione dell'incarico);
25. conoscere e impegnarsi a rispettare, sotto la propria responsabilità, quanto indicato nell'allegato b del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
26. trattare dati personali solo se indispensabile in relazione all'assolvimento degli incarichi assegnati.
27. dar corso – in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati - alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.

Art. 4 – Durata dell'incarico

Il presente contratto di prestazione d'opera Occasionale ha durata a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto (25 Maggio 2018) e fino al 24 Maggio 2019. Qualora l'attività prevista dal presente contratto non abbia a realizzarsi, nelle more del procedimento di cui al presente articolo, per decorrenza dei termini del progetto e/o per revoca dell'incarico, il contratto dovrà essere risolto, con effetto retroattivo, alla data di sottoscrizione del medesimo. Nulla sarà dovuto al contraente. Il contratto non potrà, in alcun caso, essere prorogato o rinnovato tacitamente.



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. GIANNELLI”
PARABITA – ALEZIO - GALLIPOLI
C.F. 81002570752 0833593021 0833509756
www.iissparabita.it – leis033002@istruzione.it



Art. 5 – Revoca dell’incarico

Il Committente si riserva la facoltà di revocare l’incarico in qualunque momento e, di conseguenza, d’interrompere il rapporto che si instaurerà a seguito delle procedure di controllo, di cui al punto 4, anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, senza formalità alcuna, salva la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso e senza che ciò produca, a favore del Collaboratore, alcun diritto a risarcimento di danni. Sono, inoltre, cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l’eccessiva onerosità sopravvenuta, a causa di avvenimenti successivi, e il mutuo dissenso.

Art. 6 – Rapporto di lavoro

La prestazione, oggetto del presente contratto, verrà resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun modo, carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l’esecuzione del servizio con l’utilizzo dei locali e delle attrezzature, messe a disposizione dal Committente, presso l’Istituto I.S.S. “E. Giannelli” di Parabita. A tal proposito, il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell’eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo, di cui al successivo punto 7), fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento e ogni altra azione.

Art. 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo per l’opera, che il Collaboratore renderà nel periodo di cui al punto 4, viene stabilito in complessivi **Euro 300,00 = (trecento/00) lordo dipendente**, da liquidarsi, a fronte della realizzazione della prestazione.

art. 8 – Direzione Generale

Le funzioni di Direzione Generale sono di competenza del Dirigente Scolastico;

art. 9 - Funzioni di Coordinamento

Le funzioni di Coordinamento sono di pertinenza delle Docenti Vicarie, individuate dal Dirigente Scolastico con nomina Prot. 6065/07 del 15/09/2017 & 6115/07 del 18/09/2017;



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E. GIANNELLI”
PARABITA – ALEZIO - GALLIPOLI
C.F. 81002570752 0833593021 0833509756
www.iissparabita.it – leis033002@istruzione.it



Art. 9 – Adempimenti Amministrativi

La liquidazione delle competenze, avverrà a fronte di presentazione di relazione di dettaglio sulle attività svolte dal contraente.

Art. 10 – Risoluzione del Contratto

Alla risoluzione e/o al termine del presente contratto e del successivo atto integrativo, il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente punto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art.11 - Privacy e Trattamento dei dati Personali

Tutti i dati e le informazioni, di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, posto in essere con il presente contratto e il successivo atto integrativo, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art.12 - Controversie

Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce.

Parabita, 25 Maggio 2018

IL CONTRAENTE

l'Ing. **ROMANO Giovanni Luca**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Cosimo PREITE
Il Dirigente Scolastico
*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*